ACCORDO, AI SENSI DELL'ART 15 DELLA L. 241/1990, PER L'ADESIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI CARIGNANO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA

L'anno duemilaventisei, con sottoscrizione nelle date risultanti dalle singole sottoscrizioni con firma digitale,

tra

il **COMUNE DI CARIGNANO,** con sede in via Frichieri 13, C.F. 84515520017, P.IVA 05215150011, pec protocollo@cert.comune.carignano.to.it, nella persona di Giorgio ALBERTINO nato a Carignano, il 12/10/1949, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune, domiciliato per la carica presso la sede municipale, dotato dei necessari poteri conferiti in forze di legge, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 25/09/2026, esecutiva ai sensi di legge;

e

l'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA, con sede legale in Savigliano, C.so Roma n. 36, C.F. – P.IVA: 03115680047 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Antonello Portera, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Terre della pianura" n. ___ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 62 del Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro e che per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti;
- Il medesimo art. 62 del Codice dei contratti prevede inoltre che:
  - le stazioni appaltanti non qualificate procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
  - il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l'art. 63 comma 4 del Codice dei contratti stabilisce che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tra le altre, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei

comuni capoluogo di provincia e delle regioni;

- L'Unione dei Comuni Terre della Pianura è Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023, nei seguenti livelli: SF1 – L1.

Considerato che il presente accordo, individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra il Comune di Carignano (nel seguito, per brevità, anche "Ente") e l'Unione dei Comuni Terre della Pianura (nel seguito, per brevità, anche "Unione"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 62, comma 9, del d.lgs. 36/2023 (a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune e, in particolare aggregazione e centralizzazione delle committenze):

- è finalizzata alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del d.lgs. 36/2023;
- consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche nelle more della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui all'art. 63 del d.lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto ed ambiti dell'accordo

1. Il presente accordo disciplina l'adesione straordinaria del Comune di Carignano alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni Terre della Pianura limitatamente all'espletamento della gara, da parte dell'Unione, volta all'affidamento per conto del Comune di Carignano dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe per la scuola dell'infanzia e primaria del comune di Carignano.

Art. 2 –Tipologia delle attività di competenza della Centrale Unica di Committenza dell'Unione e dell'Ente

1. La Centrale Unica di Committenza, con la stipula del presente accordo, si impegna a gestire la procedura di gara su delega di cui all'art. 1, dall'indizione fino all'aggiudicazione, con finale remissione degli atti all'Ente delegante per l'adozione degli atti contabili di competenza e la successiva stipula del contratto di appalto.

2. Sono a carico dell'Ente delegante la predisposizione degli elaborati tecnici e della documentazione inerente il servizio oggetto di gara (progetto tecnico, capitolato speciale, allegati, ecc) e la gestione della fase contrattuale (redazione e stipulazione del contratto di affidamento del servizio).

3. Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione, che assume la responsabilità del procedimento di gara, in ciò coadiuvato dal personale assegnato alla Centrale medesima.

4. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica ai fini della procedura di gara degli atti progettuali predisposti di concerto con l'ente delegante (es: capitolato, schema di contratto, D.U.V.R.I, stima costi manodopera), richiedendo all'Ente delegante l'integrazione con le specifiche tecniche e le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- adotta la decisione a contrattare e la lettera-invito/disciplinare di gara;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (esclusa la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e ogni altra dovuta comunicazione e/o pubblicazione successiva all'aggiudicazione definitiva) e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. La verifica dei requisiti di ordine speciale è demandata al RUP tecnico;
- cura l'acquisizione del CIG;
- costituisce il seggio di gara;
- indice e celebra la gara;
- nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall'Ente delegante;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, ad eccezione della verifica sulla congruità della manodopera e della congruità dell'offerta, che deve essere effettuata dal RUP dell'Ente delegante;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'Ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente e alla stipulazione del contratto di appalto).

5. La procedura di gara si svolgerà come di seguito descritto:

a) l'Ente delegante provvede a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza la richiesta dell'avvio della procedura di gara inviando la documentazione tecnica necessaria. La Centrale Unica di Committenza provvede a richiedere tutte gli eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e comunica il tempo necessario per la predisposizione della bozza della determinazione a contrarre e della lettera d'invito;
b) a seguito dell'adozione della decisione a contrarre da parte dell'Unione, la stessa deve essere inoltrata all'Ente, unitamente al bando ed al disciplinare di gara;
c) l'Ente delegante per le procedure da aggiudicarsi ad offerta economicamente più vantaggiosa indica per la formalizzazione della nomina, i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei Commissari, anche d'intesa con l'Unione;
d) completata la procedura di gara, l'Unione rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale delle operazioni espletate per l'individuazione del miglior offerente, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. Fanno eccezione i verbali di Commissione giudicatrice la cui redazione resta a carico dei membri della Commissione Giudicatrice individuati dall'Ente aderente.

6. I requisiti di cui agli artt. 94 e 98 del d.lgs. 36/2023 verranno verificati dalla Centrale Unica di Committenza in qualità di SUA fino al momento della stipulazione dell'atto contrattuale.

7. La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno, saranno espletate dalla Centrale Unica di Committenza nel rispetto dei termini previsti, mediante invio del fascicolo di gara informatico formato dalla medesima.

8. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si richiama integralmente il contenuto della convenzione di costituzione della Centrale Unica di committenza presso l'Unione dei Comuni Terre della Pianura (adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura n. 1 del 27 marzo 2013, e successivamente integrata con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre della pianura" n. 1 del 4.4.2014) e il nuovo protocollo d'intesa per le funzioni e l'adesione alla Centrale Unica di Committenza.

Art. 3 – Contenzioso

1. In caso di contenzioso, anche stragiudiziale, le decisioni in merito alla strategia difensiva e di azioni stragiudiziali, ivi compresa l'individuazione del legale, di periti, ecc, sono assunte d'intesa tra l'Ente e l'Unione dei Comuni "Terre della Pianura". Salvo diverso accordo, i costi da contenzioso e attività stragiudiziale sono a carico dell'Ente a beneficio del quale si è svolta la procedura.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso deve notificare il medesimo all'ente operante come Centrale Unica di Committenza oltre che all'Ente titolare dell'intervento.

3. L'Ente titolare dell'intervento e l'Ente operante come Centrale Unica di Committenza valutano il quadro generale in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

4. In caso di risarcimento del danno, condanna alle spese legali, compensazione delle spese, ecc. derivante dall'attività della Centrale Unica di Committenza, gli oneri della procedura saranno a carico dell'Ente per il quale la Centrale ha operato.

5. Sono a carico dell'Ente delegante, nel cui interesse viene celebrata la gara, anche i compensi professionali e gli oneri accessori per il conferimento di incarichi a legali esterni, qualora occorrenti per la difesa degli atti della procedura espletata nonché, in caso di soccombenza o compensazione delle spese di giudizio, le spese legali da rifondere in favore delle controparti, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità dell'Unione.

Art. 4 - Referenti Operativi

1. Per la gestione del presente accordo, l'Unione e l'Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

a) pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
b) garantire l'esecuzione delle attività di competenza.

2. I due Referenti Operativi sono:

- per il Comune di Carignano: Maria di Paola, Responsabile Area Demografica Istruzione Socio Assistenziale, Cultura e Manifestazioni;
- per l'Unione: Elena Gè, Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

Art. 5 - Rapporti finanziari

1. L'ente per il quale la Centrale unica di Committenza ha operato, ha a proprio carico i costi specifici per la procedura espletata, che potranno essere solo limitatamente anticipati dalla Centrale Unica di Committenza. Tali spese dovranno essere rimborsate dall'ente medesimo al termine della procedura di gara ovvero sostenute direttamente. I costi anticipati riguardano il contributo ANAC per la gara e in generale tutto ciò che attiene alla procedura, quali, a titolo esemplificativo: eventuali compensi dei commissari di gara, ricorso a servizi di supporto ai Rup tecnici, amministrativi e legali, oneri per difesa legale, oneri per condanna alle spese, compensi avvocati, oneri per risarcimento danni e quant'altro afferente alla procedura, patrocini legali per il personale;

2. L'ente corrisponderà all'Unione una percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 a titolo di incentivo funzioni tecniche per le fasi di competenza della Centrale unica di Committenza, quale Stazione Unica Appaltante. Per le sole procedure di gara relative a lavori pubblici, previa apposita richiesta, la percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo, può essere ridotta nella misura già prevista dalla regolamentazione interna degli incentivi tecnici approvata dai singoli enti.

3. Per quanto riguarda le spese di personale si intendono compensate le spese di funzionamento mediante collaborazione tra le risorse di personale degli enti.

4. Per quanto riguarda le altre spese generali, il Comune di Carignano versa all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura", entro 30 giorni dalla remissione del fascicolo di gara in seguito all'aggiudicazione, la somma di euro 2.000,00 per l'espletamento della procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe per la scuola dell'infanzia e primaria del comune di Carignano.

Art. 6 - Durata, modifica, cessazione dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino all'avvenuta aggiudicazione dell'affidamento in questione, con efficacia circoscritta alle sole finalità straordinarie afferenti l'espletamento della specifica procedura di gara volta all'affidamento, per conto del Comune di Carignano, dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe per la scuola dell'infanzia e primaria comunale.

2. Qualsiasi modifica e/o integrazione sostanziale al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti convenzionati e costituirà atto aggiuntivo.

3. Il rapporto convenzionale cessa automaticamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, gestione del centro di cottura comunale e riscossione delle tariffe per la scuola

dell'infanzia e primaria del comune di Carignano.

Art. 7 - Accesso e utilizzo delle informazioni

1. Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati, le informazioni e i documenti a cui avranno accesso nel corso dell'attività esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

2. Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito del presente accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.

Art. 8 - Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Ciascun Ente è contitolare del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

4. Nel caso in cui l'Ente rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto del presente accordo è tenuto ad avvertire l'Unione entro 24 ore dal momento della rilevazione mediante comunicazione da inoltrare tramite pec;

5. Nel caso in cui la Centrale Unica di Committenza rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati dall'Ente tramite il sistema oggetto del presente accordo, è tenuta ad avvertire il contitolare entro 24 ore dal momento della rilevazione.

6. Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposta nei punti precedenti, spetta all'Unione la notifica della violazione e l'eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all'Autorità Garante della

Protezione dei Dati Personali.

7. Spetta alla Centrale unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori delle piattaforme, compresa la designazione dei Responsabili del trattamento dei dati. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrivente il presente accordo.

Art. 9 – Definizione delle controversie – Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie tra le parti, anche in relazione a contrastanti interpretazioni il presente accordo, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per qualunque eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Piemonte, ferma restando la competenza del Tribunale Ordinario (Tribunale di Cuneo) per i rapporti economico finanziari o patrimoniali.

2. Per quanto non previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.

3. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, art. 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via mail o PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.

2. I Referenti Operativi di cui all'art. 4 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini concordati.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

COMUNE DI CARIGNANO	UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
IL SINDACO Giorgio ALBERTINO (Firmato digitalmente)	IL PRESIDENTE Antonello PORTERA (Firmato digitalmente)